

## **ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA**

### **RICORSO**

Dell'**avv. Michele Triolo**, nato il 31 marzo 1984 a Ribera (AG) ed ivi residente nella via Noto n. 20, C.F. TRLMHL84C31H269P rappresentato e difeso, dall'Avv. Vincenzo Airo', (cf. RAIVCN85M14A089S, fax: 0922/1860127; PEC: avv.vincenzoairo@pec.it), con domicilio eletto presso il domicilio elettronico dei predetti difensori, per mandato in calce al presente ricorso

### **CONTRO**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

La **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati *ope legis* presso gli Uffici della stessa in Roma nella via dei Portoghesi n.12;

### **E NEI CONFRONTI**

Dell'**Avv. Miano Pietro Giuseppe**, cf. MNIPRG84E04I199C che ricopre la posizione 363 (nel profilo "GIURI") nella graduatoria dei vincitori del concorso addetti UPP. – Distretto della Corte di Appello di Palermo (pec: pietrogioseppemiano@pec.it);

Dell'**Avv. Nicoletta Lipari**, c.f. LPRNLT77M63G272N che ricopre la posizione 392 (nel profilo "GIURI") nella graduatoria dei vincitori del concorso addetti UPP. – Distretto della Corte di Appello di Palermo (pec: nicolettalipari@pecavvpa.it);

### **PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

Della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei profili GIURI ed ECO del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità, pubblicata in data 14.1.2022, nella parte in cui al ricorrente non sono stati attribuiti due punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico quale titolo equipollente a quelli indicati nell'art. 6, comma 2, lett. b, sub i), del bando di concorso con conseguente attribuzione di

un punteggio complessivo di punti 29,5 anziché punti 27,5 e collocazione in posizione n. 346 anziché posizione 489;  
della graduatoria dei vincitori del concorso addetti UPP. – Codice PA- Distretto della Corte di Palermo, pubblicata in pari data 14.01.2022, nella parte in cui non è stata inserito il ricorrente;  
ove occorra dei verbali della commissione di concorso;  
ove occorra del bando di concorso nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio;  
nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

### **FATTO**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto concorso pubblico (G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n.62 del 06.08.2021), per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza – fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

Come previsto dall'art. 1 del bando allegato, i posti messi a concorso sono stati distribuiti tra i vari Distretti di Corte d'Appello, tra cui il Distretto della Corte di Appello di Palermo – per quattrocentodieci unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)".

L'art. 2 del bando di concorso, tra i requisiti di accesso alla selezione stabilisce il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:<<c> possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di: laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L- 33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economicoaziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea magistrale (LM) in: LM- 77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni

internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM- 88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti.>>.

In buona sostanza requisito minimo per l'accesso è il possesso una laurea triennale o superiore nell'ambito delle discipline giuridiche o economiche indicate nel predetto art. 2.

Il successivo art. 3 del bando, inoltre, stabilisce che la selezione viene effettuata per titolo ed una prova scritta.

Ebbene, per quanto riguarda la valutazione dei titoli l'art. 6 del bando stabilisce che:<< **La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso.** I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: ...\_xv. da 92 a 95, punti 1,00; ...

Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) ...

... b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

**i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00 ...**

... c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato; ...>>.

Entro i termini previsti dal bando il ricorrente ha presentato la propria domanda ove ha espressamente dichiarato:

- di aver conseguito Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza in data 11 marzo 2015 con voto 93/110;
- di aver conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.

Giova chiarire fin d'ora che il ricorrente essendo in possesso della sola laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza non ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla stessa PA, di essere in possesso di "Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso"; ciò in quanto la laurea a ciclo unico seppure titolo equipollente a quelli indicati dall'art. 6 lett. b, i del bando, non è tecnicamente un titolo che si consegue come prosieguo della triennale, ma per l'appunto è conseguita secondo un percorso di studi a ciclo unico.

Un'eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea ed imprecisa, fermo restando che, in sede di domanda, al di là dell'infelice formulazione del bando di concorso e del modulo di domanda, è stato espressamente dichiarato il titolo di laurea equipollente a quelli per i quali viene riconosciuto il punteggio ulteriore di 2 punti.

Svolta la prova scritta il ricorrente è risultato idoneo conseguendo il punteggio di punti 22,5/30.

In esito alla pubblicazione della graduatoria del concorso il ricorrente ha appreso di essersi collocato in posizione n. 489 con un punteggio complessivo pari a 27,5 (punti 22,5 per la prova scritta + punti 5 per la valutazione dei titoli).

Invero, al ricorrente in sede di approvazione della graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso sono stati riconosciuti soltanto:

- punti 2 per il voto di laurea conseguita entro 7 anni (ex lett. a art. 6 del bando)
- punti 3 per l'abilitazione alla professione forense (ex lett. c art. 6 del bando)

Totale punteggio titoli: 5,00 Totale punteggio titoli e prova (5,00 + 22,50) = 27,50.

Ebbene l'Amministrazione resistente non ha attribuito al ricorrente l'ulteriore punteggio di punti 2 previsti dalla lett. b, i dell'art. 6 del bando, pur essendo a conoscenza che il ricorrente è in possesso di un titolo di laurea che è superiore alla laurea triennale, richiesta quale requisito di ammissione al concorso, ed è equipollente a contemplati dalla stessa disposizione del bando che attribuisce il predetto punteggio aggiuntivo.

All'evidenza l'operato complessivo dell'Amministrazione resistente risulta erroneo ed illegittimo, poiché a fronte della dichiarazione di un titolo equipollente a quelli per i quali è previsto un punteggio aggiuntivo ai sensi della lett. b, i dell'art. 6 del bando, non può ammettersi alcuna disparità di trattamento tra i soggetti titolari della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e quelli titolari di una laurea specialistica conseguente ad una laurea triennale.

Come noto, infatti, il Decreto interministeriale del 9/07/2009 all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento (quello previgente al DM 509/99), lauree specialistiche (che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99) e lauree magistrali (che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04).

Dunque al ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio complessivo di punti 29,5 anziché punti 27,5, con conseguente collocazione in posizione n. 346 anziché 489.

A tal proposito il ricorrente ha presentato apposita istanza di autotutela, che tuttavia, è rimasta totalmente disattesa dall'Amministrazione resistente.

Pertanto al fine di ottenere il punteggio spettante e la corretta collocazione nella graduatoria di merito l'odierno ricorrente si vede costretto a proporre il presente ricorso, per i seguenti

### **MOTIVI**

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE;**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO;**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 09.07.2009;**

**ECESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA;**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE;**

Come ricordato in narrativa, l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto al ricorrente il punteggio ulteriore di punti 2 pur essendo edotta che lo stesso è in possesso di un titolo equipollente a quelli indicati dalla lett. b, i dell'art. 6 del bando di concorso.

La mancata attribuzione del predetto punteggio si dimostra illegittima sotto diversi profili.

**I.1 Sull'equipollenza del titolo di laurea del ricorrente rispetto a quelli indicati nell'art. 6 lett. b, punto i, del bando;**

Come accennato sopra con formulazione poco felice il bando di concorso all'art. 6 lett. b, punto i, stabilisce che di attribuire punti 2 per i possessori di: *“ diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il*

*proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”.*

La formulazione letterale della predetta disposizione del bando sembra non ricomprendere tra i titoli valutabili, in aggiunta a quello richiesto per la partecipazione al concorso, la laurea magistrale in giurisprudenza che notoriamente non costituisce il prosieguo della laurea triennale in giurisprudenza, ma si tratta di un percorso di studi a ciclo unico e differente ancorché equipollente.

Com'è noto, il Decreto interministeriale del 9/07/2009 all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento (quello previgente al DM 509/99), lauree specialistiche (che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99) e lauree magistrali (che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04).

La tabella allegata al predetto decreto interministeriale, che per espressa disposizione dello stesso ne costituisce parte integrante, prevede - per quanto concerne la Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) - la sua equiparazione con la Laurea in Giurisprudenza V.O., e con le Lauree specialistiche “22/S Giurisprudenza” e “102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica”.

Lo stesso bando di concorso all'art. 2 tra i requisiti di ammissione chiarisce espressamente l'equipollenza tra la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e le lauree specialistiche in Giurisprudenza conseguenti alla laurea triennale.

Ora nessun dubbio può residuare in ordine alla equipollenza tra la laurea magistrale in giurisprudenza e la laurea specialistica in giurisprudenza che è il naturale proseguimento della laurea triennale di primo livello.

Ciò non dimeno in evidente disparità di trattamento ed in violazione dei principi del favor participationis l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto al ricorrente alcun punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 lett. b, i del bando di concorso per la laurea magistrale in giurisprudenza; che, notoriamente costituisce titolo superiore alla laurea triennale in giurisprudenza ed è equipollente alla laurea specialistica in giurisprudenza.

Ed infatti, appare illogico e contrario ai principi che regolano le procedure di concorso - volte alla selezione dei soggetti più qualificati - non riconoscere il punteggio ulteriore previsto dalla predetta lett. b, punto i dell'art. 6 del bando per i concorrenti in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza che è si indicata tra i requisiti di accesso, ma è certamente un titolo di valenza superiore

alla laurea triennale che costituisce il titolo minimo per partecipare alla selezione di che trattasi.

Secondo un'applicazione strettamente letterale ed illogica delle disposizioni del bando, si determinerebbe un ingiustificato vantaggio per i soggetti in possesso della laurea triennale e della conseguente specialistica, rispetto ai titolari di laurea magistrale a ciclo unico, in questo caso in giurisprudenza, che è titolo assorbente il primo ed equipollente al secondo.

Dunque l'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare le disposizioni del bando in questione secondo canoni di ragionevolezza ed in modo da evitare delle storture *contra legem*.

Sul punto la giurisprudenza dell'On. TAR del Lazio ha già avuto di chiarire che:

**<<I bandi delle selezioni pubbliche devono essere interpretati alla luce di un generale canone di ragionevolezza e adeguatezza, privilegiando, tra le varie interpretazioni possibili, quella che evita esiti applicativi per contrarietà alla legge o per palese illogicità. Le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara; ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché i vizi del procedimento ermeneutico non conducano a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.>>** (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/06/2019, n.7395).

Ed ancora l'On. TAR rispetto a fattispecie analoga ha affermato che: **<<Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.**

**Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di**

eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.>> (Cfr. Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021).

Pertanto, in ossequio ai principi sopra esposti l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente il punteggio ulteriore previsto dall'art. 6 lett. b punto i del bando operando un'interpretazione delle predette disposizioni ragionevole e volta ad evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

Ed invece, l'operato complessivo dell'Amministrazione resistente, si dimostra illogico ed ingiusto e determina un'evidente disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 6 del bando a danno del ricorrente.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

### **I.2 sulla illegittimità delle disposizioni dell'art. 6 lett. b, punto i, del bando ove ritenute ostative al riconoscimento del punteggio ulteriore di 2 punti per i titolari di laurea magistrale a ciclo unico;**

Senza recesso da quanto sostenuto nel punto precedente ove dovesse ritenersi che la disposizione dell'art. 6 lett. b punto i, del bando di concorso non consenta un'interpretazione tale da consentire il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2 punti per il ricorrente, titolare della laurea magistrale in giurisprudenza, allora la stessa deve ritenersi illegittima perché in contrasto con le equipollenze stabilite dal decreto interministeriale del 09.07.2009.

Ed infatti il testo letterale del predetto 6 lett. b punto i del bando di concorso si pone in palese violazione dei criteri di ragionevolezza e par condicio tra concorrenti laddove si interpreti ed applichi nel senso di escludere un punteggio ulteriore nel caso di possesso di diploma di laurea (DL) o laurea magistrale (LM) allegati per la partecipazione al concorso.

Titoli che, per quanto detto, non possono solo rilevare ai fini dell'accesso alla procedura e non essere valutati come punteggio aggiuntivo a differenza di quanto avviene per chi è in possesso della laurea triennale e della specialistica che sia il suo naturale prosieguo.

In tal modo, vengono lasciati illogicamente ed irragionevolmente fuori dalla valutazione di merito le lauree vecchio ordinamento o come nel caso del ricorrente le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Al riguardo l'On. TAR Roma in un caso perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame, afferente sempre ad un concorso per la copertura di posti di terza area funzionale, fascia economica F1, ha chiarito che: <<Correttamente la difesa erariale osserva che il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte



in cui, all'art. 2 "Requisiti per l'ammissione", ha richiesto alternativamente, ai fini dell'accesso alla procedura de qua il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, in applicazione della Circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000...

**Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.**

...

**Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l'illegittima esclusione, statuita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale.**

**Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.**

**Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.**

**Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.**>>(Cfr. Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021).

Pertanto alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza dell'On. TAR la clausola del bando in questione così come applicata dall'Amministrazione resistente appare indubbiamente illegittima e meritevole di caducazione con conseguente riconoscimento al ricorrente del punteggio ulteriore di punti 2.

### **I.3 Sulla valutabilità del titolo del ricorrente per come dichiarato nel modulo di domanda;**

Come accennato in narrativa il ricorrente al momento della presentazione della propria domanda ha dichiarato di essere in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza quale requisito di accesso al concorso.

Nessun dubbio può rilevarsi in merito alla valutabilità del detto titolo ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso attesa la sua espressa dichiarazione in sede di domanda.

Né può ritenersi circostanza preclusiva alla valutazione del predetto titolo la mancata indicazione dello stesso nella specifica sezione prevista dal modulo di domanda per i soggetti titolari di "Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso".

Ed infatti, la laurea magistrale a ciclo unico seppure titolo equipollente a quelli indicati dall'art. 6 lett. b, i del bando, non è tecnicamente un titolo che si consegue come prosieguo della triennale, ma per l'appunto un titolo unico.

Sicché il ricorrente non poteva dichiarare il suddetto titolo nella specifica sezione a fronte dell'inevitabile dichiarazione erronea o mendace.

In ogni caso, il predetto art. 6 del bando stabilisce in maniera chiara che devono essere valutati i titoli dichiarati in sede di domanda e ciò a prescindere dalla eventuale erronea compilazione delle specifiche caselle.

La stessa Amministrazione, infatti, è stata resa edotta della circostanza che il ricorrente è in possesso del titolo di laurea magistrale a ciclo unico e dell'abilitazione alla professione forense, cui il predetto titolo di laurea o equipollente è requisito di accesso.

La dichiarazione del possesso del titolo di laurea è stata rappresentata in modo chiaro in modo la stessa PA potesse verificarne la veridicità sia ai fini del requisito di partecipazione e sia quale titolo per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

In ogni caso, anche ove si ammettesse un errore di compilazione del modulo di domanda, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio non potendosi da valutare il predetto titolo oltre che requisito di ammissione anche come titolo aggiuntivo rispetto al titolo base per l'accesso al concorso.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: << *il soccorso istruttorio va, dunque, attivato qualora dalla documentazione presentata dal*

candidato residuo margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975)... ( cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 1 luglio 2020, n. 4191). ( Cfr. Consiglio di Stato sez. II, 28/04/2021, n.3432.).

Ed ancora la giurisprudenza afferma che:<<**L'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare**>>.(Cfr. T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 01/04/2021, n.172).

**Ed infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio.** (Cfr. T.A.R. Milano, Lombardia sez. IV, 04/07/2018, n.1650).

Ed ancora, in fattispecie simile, l'On. TAR Roma ha avuto modo di affermare che:<<**Lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato.**>>(Cfr. T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 27/01/2020, n.1072).

Ora applicando i sopra richiamati principi, nella presente fattispecie, anche se il ricorrente ha compilato la domanda dichiarando “nessuna” in corrispondenza della sezione che indica “diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo

*di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”, ha comunque dichiarato in maniera chiara ed inequivoca di possedere il titolo di laurea magistrale nella parte relativa ai titoli per l’accesso al concorso, in modo tale da consentire all’Amministrazione di riconoscere il possibile errore materiale dipeso da una formulazione della clausola del bando infelice e palesemente discriminatoria.

Del resto l’Amministrazione resistente ha comunque l’obbligo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di domanda e quanto effettivamente allegato alla stessa.

Ed infatti, l’Amministrazione, come previsto dallo stesso bando, era comunque onerata a verificare l’effettivo possesso della laurea magistrale indicato quale titolo di accesso al concorso.

Sicché una volta verificato il titolo laurea, quantomeno ai fini dell’ammissione al concorso e dell’attribuzione del punteggio ulteriore per l’abilitazione alla professione forense, l’Amministrazione era perfettamente in grado di percepire il mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, senza la necessità che vi fosse la necessità di provvedere ad ulteriori rettifiche o allegazioni.

Nel caso di specie, infatti, appare evidente che la divergenza fra quanto indicato nel modulo di domanda, e quanto dichiarato ed allegato effettivamente dal ricorrente, emerge in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l’errore, rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione degli atti.

Come detto sopra, in ogni caso, nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del favor participationis, della buona fede e del soccorso istruttorio, l’Amministrazione resistente aveva l’obbligo di richiedere al ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso.

La procedura di selezione, infatti, non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all’amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, delle prove e dei titoli di merito.

In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i

concorrenti più meritevoli, anche nell'interesse della stessa Amministrazione che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i candidati migliori, per vizi procedurali facilmente emendabili. (Cfr. T.A.R. Pescara, Abruzzo sez. I, 23/01/2020, n.32).

Appare evidente come nel caso di specie ricorressero tutti i presupposti richiesti in sede normativa e giurisprudenziale ai fini dell'attivazione del dovere di soccorso istruttorio a carico delle Amministrazione resistente; e ciò in quanto in allegato alla domanda, entro i termini previsti dal bando, è stato effettivamente dichiarato il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza che, anche con i limiti e le lacune imposte dal modello e del sistema predisposti dalla P.A, costituisce titolo superiore a quello minimo per l'accesso al concorso.

Ed ancora, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle eccezioni per le quali il soccorso istruttorio non possa trovare luogo, atteso che:

a) la dichiarazione attestante il possesso del titolo di laurea magistrale in giurisprudenza è stata regolarmente indicata nella domanda di concorso e presentata entro i termini;

b) l'errore in cui è incorso il ricorrente è immediatamente e facilmente desumibile dalla stessa domanda compilata telematicamente e dalla documentazione prodotta;

c) non viene lesa la par conditio tra i diversi partecipanti, poiché l'errore non riguarda il possesso o meno del titolo di laurea in questione, ma unicamente la compilazione del modulo di trasmissione della domanda;

d) a fronte di un mero errore materiale, facilmente desumibile dalla stessa domanda di partecipazione, non vi è nemmeno conflitto con il principio di autoresponsabilità cui sono chiamati i concorrenti.

Di conseguenza, l'Amministrazione resistente doveva riconoscere il banale errore in cui era incorso il ricorrente ed assegnargli ulteriori punti 2 per come previsto dall'art. 6 lett. b punto i, del bando, con conseguente attribuzione di un punteggio totale di punti 29,5 (27,5 + 2) nella graduatoria impugnata.

Donde l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente

### **SUL DANNO**

Dalle superiori notazioni emerge in modo evidente la sussistenza del fumus boni iuris a sostegno della pretesa del ricorrente, così come è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ed infatti l'Amministrazione resistente, ha già immesso in servizio i soggetti dichiarati vincitori in graduatoria ed a breve e per effetto delle rinunce di alcuni vincitori ovvero degli scorrimenti di graduatoria provvederà ad immettere in servizio anche i soggetti dichiarati idonei e collocati in graduatoria immediatamente a ridosso dei vincitori.

Ebbene tale circostanza cagiona al ricorrente un danno ingiusto atteso che da quanto sopra esposto emerge chiaramente che lo stesso per effetto della corretta attribuzione del punteggio spettantegli pari a punti 29,5 si troverebbe nella graduatoria dei vincitori di concorso alla posizione 346 anziché posizione 489 con conseguente immissione in ruolo poiché sono risultati vincitori i soggetti collocati in graduatoria con il punteggio di punti 28,875 come la controinteressata Lipari Nicoletta.

A ciò va aggiunto che, nell'attesa dei tempi necessari alla definizione del giudizio di merito ed all'eventuale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, quest'ultimo, per effetto del progressivo esaurimento della graduatoria, si troverebbe senz'altro scavalcato da altri concorrenti meno meritevoli.

Dunque, l'odierno ricorrente risulterebbe privato della possibilità di iniziare la propria carriera professionale ovvero rischia di iniziarla con notevole ritardo con l'irreparabile perdita dell'attività lavorativa e dell'anzianità di servizio spettantigli.

Peraltro, l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico volto alla selezione, in vista delle imminenti assunzioni, dei candidati più qualificati, come l'odierno ricorrente, laureato in ingegneria-edile architettura ed abilitato in ingegneria civile ed ambientale.

L'on. TAR in fattispecie analoga e relativa al medesimo concorso con ordinanza cautelare n. 1739/2022 ha osservato che: <<Rilevato che l'Amministrazione ha ommesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso;

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;>>.

Pertanto in coerenza con la pronuncia cautelare sopra richiamate ed anche nell'interesse della P.A. si chiede l'adozione di una misura cautelare al fine di

assicurare la correzione della graduatoria in tempi rapidi e comunque prima delle prossime assunzioni derivanti dalla scorrimento della medesima.

Infine, giova ricordare che ai sensi dell'art. 55 c.p.a. i dedotti profili di periculum possono altresì apprezzarsi anche in relazione ad una trattazione anticipata del merito del giudizio.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente diversi dei i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di concorso, in ragione di ciò si avanza istanza affinché l'On. TAR, ove lo ritenga necessario, voglia disporre, ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione resistente.

Per tali ragioni

### **PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, adottando la misura cautelare ritenuta più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
- nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati;
- ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio finale di punti 29,5 nelle graduatorie indicate in epigrafe;
- con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo avendo ad oggetto materia di pubblico impiego ed avendo riguardo alla capacità reddituale del ricorrente non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002.

Palermo, 14 marzo 2022

***Avv. Vincenzo Airo'***